### COMUNE DI TORRI IN SABINA

# PROVINCIA DI RIETI COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr. 34

DATA 07/07/2022

OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.AUTORIZZAZIONE ISTANZA DEL COMUNE DI VACONE PER L'UTILIZZO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE EX ART.53 DLGS N. 165/2001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SETTE del mese LUGLIO alle ore 13,55 e segg. nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale in collegamento on line con l'intervento dei Signori:

CONCEZZI MICHELE - SINDACO SI

DEL CROCE DARIO - Assessore SI

TROIANI FABIO - Assessore NO

Presiede il Sindaco dr. Michele CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Laura LEONCINI in collegamento on line

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

- Premesso che il Comune di Vacone con nota prot.1503 del 28/06/2022 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente di questo Ente, sig.ra LUCHETTI Rita, categoria B/B1 a svolgere attività lavorativa presso il suddetto Ente al di fuori dell'orario d'ufficio per un massimo di n.12 ore settimanali, fino al 30/09/2022;

Premesso che il Comune di Vacone con nota prot.1504 del 28/06/2022 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente di questo Ente, sig.ra IANNILLI SIMONA, categoria B/B2 a svolgere attività lavorativa presso il suddetto Ente al di fuori dell'orario d'ufficio per un massimo di n.6 ore settimanali, fino al 30/09/2022;

- Visto il D.Lgs 30.03.2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego T.U.P.I.);
- Atteso che:
  - l'art. 2 del D.Lgs appena citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
  - l'art. 4 del medesimo D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
  - il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 citato;
  - l'art. 88 del T.U. degli Enti locali, D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali l'applicazione del T.U.P.I.;
  - i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;
- Richiamato l'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita : "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'unità lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dell'Amministrazione di provenienza";
- Visto l'orientamento applicativo ARAN del 07.07.2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92 comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 che, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che "è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D.Lgs 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs n. 368/2001 (a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma);
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. n. 34/08 del 23.05.2008 nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001 operate dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i., in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 del 11.12.2013 che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali prot. n. 15802 del 07.11.2013, ha confermato che :
- la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 citato, da qualificare come "normativa speciale" costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;

- in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.Lgs 66/2003:
- l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali:
- vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore:
- ed ha altresì aggiunto che anche sulla scorta della nuova disciplina dell'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, l'art. 4, comma 2-bis del CCNL 14.09.2000 può ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 più volte citato;

#### **PROPONE**

alla GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi di legge, come dichiara:

- 1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- 2. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzazione della sig.ra LUCHETTI Rita, dipendente di questo Ente – categ. B), ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali e per il periodo 01.07.2022 - 30.09.2022, al di fuori del normale orario di lavoro.
- 3. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzazione della sig.ra IANNILLI SIMONA, dipendente di questo Ente – categ. B), ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per un massimo di 6 ore settimanali e per il periodo 01.07.2022 - 30.09.2022, al di fuori del normale orario di lavoro.

#### 4. di dare atto che :

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs 66/2003 comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- la prestazione del dipendente avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo Comune e sarà svolta fuori dall'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo;
- per il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di VACONE, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune;
- 5. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 E 147 BIS del D.Lgs.267/2000

parere favorevole: F.TO Dott. Simone Marchegiani

#### **RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' CONTABILE**

parere favorevole: F.TO Dott. Simone Marchegiani

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta del Sindaco

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. n.267/00;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- A) di approvare integralmente la superiore proposta.
- B) di comunicare ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, il presente atto ai sensi dell'art.125 del d. lgs. n. 267/00;
- C) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°comma del d. lgs. n.267/00.

## COMUNE DI TORRI IN SABINA PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.Maria Laura LEONCINI

IL SINDACO f.to Michele CONCEZZI

\*

#### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il 31/01/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000, n.267 per 15 gg. consecutivi.

Torri in Sabina, lì 11/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.Maria Laura Leoncini

.....

#### COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, lì 11/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Maria Laura LEONCINI

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93